



Città di Minturno
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Servizio n. 3

ORDINANZA SINDACALE n. 63/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020. - RIAVVIO ATTIVITA' BALNEARI ED ALTRE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO SUL DEMANIO MARITTIMO.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virali trasmissibili;

LETTI:

- il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- tutti i successivi provvedimenti recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non trascritti;

VISTO:

- il DPCM del 17 Maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00042 del 19/05/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- che la suddetta ordinanza, tra l'altro, dispone che:
 - ✓ "A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive: a. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale...";
 - ✓ Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:
 - a. dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;
 - b. del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

c. delle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

VALUTATO che le linee guida allegate alla sopra indicata ordinanza stabiliscono che è necessario:

- ✓ Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali. I Comuni individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire i camminamenti per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.

VISTI altresì:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

RITENUTO: necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso dell'arenile demaniale lungo il litorale di Minturno, sia per motivazioni igienico-sanitarie, sia di ordine pubblico, in ragione delle motivazioni innanzi indicate e che qui si intendono integralmente richiamate;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia;

VISTO ALTRESI' che con ordinanza Sindacale n. 61/2020 sono state emanate disposizioni in merito e che a seguito di incontri con gli operatori di settore si è convenuto addivenire alla loro parziale modifica;

ORDINA

- La revoca dell'ordinanza sindacale n. 61/2020;
- Le norme di cui alla presente ordinanza, si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime del litorale del Comune di Minturno, con esclusione di quelle identificate nell'elenco allegato al DPCM 21/12/1995 e s.m.i.
- il divieto di praticare tutte le attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti, mentre i giochi individuali sulla spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf., windsurf, kitesurf, stand up paddle, nuoto) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e nelle zone appositamente attrezzate. Diversamente per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti;
- il divieto di svolgimento di manifestazioni ludico-ricreative anche se di breve durata;
- il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile nel rispetto dei distanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti. In particolare per ogni ombrellone deve essere garantita un'area di rispetto delle dimensioni di 3,00 ml. in senso parallelo alla linea di costa e di 3,50 ml. trasversalmente;
- la realizzazione di percorsi di larghezza pari a non meno 1,00 ml. tra ogni fila di ombrelloni, parallelamente alla linea di costa ed in numero adeguato, trasversalmente alla linea di costa, con almeno 1(una) fila ad ogni estremo della concessione ed una centrale;
- Dovrà essere predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito,

- l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
- I concessionari e gli eventuali convenzionati dovranno rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;
 - Di privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.;
 - Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.;
 - La postazione dedicata alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
 - Di riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
 - Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
 - È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura;
 - di effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto dotando i servizi igienici di asciugamani e copriwater monouso;
 - disinfettare le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
 - Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste;
 - Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19);
 - Per le spiagge libere, dovrà essere data massima importanza dell'informazione e responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Il posizionamento degli ombrelloni sulle spiagge libere dovrà garantire un raggio di rispetto di metri lineari due.

DISPONE

che l'ordinanza per la balneazione sia conformata ai contenuti di cui alla presente.

DEMANDA

al Comando Polizia Locale i controlli relativi alla corretta osservanza delle presenti disposizioni.

RENDE NOTO


che avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034) ricorso al TAR Lazio – Sez.- Latina, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dispone che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Latina – @pec.interno.it;
- alla Questura di Latina - urp.quest.lt@pecps.poliziadistato.it;
- alla Capitaneria di Porto di Gaeta – cp-gaeta@pec.mit.gov.it
- al Commissariato Polizia di Stato di Formia comm.formia.lt@pecps.poliziadistato.it;
- alle Stazioni dei Carabinieri di Minturno e Scauri tlt24451@pec.carabinieri.it;
- alla Regione Lazio – Presidenza della Giunta Regionale – pec protocollo@regione.lazio.legalmail.it - tlt32049@pec.carabinieri.it;
- alla Polizia Municipale – Sede;
- al Servizio n. 3 del Comune di Minturno – Sede;

Il presente atto oltre che sull'albo pretorio, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune per la più ampia diffusione.

Minturno Lì 26.05.2020


IL SINDACO
Dott. Gerardo STEFANELLI